

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 05/12/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36721-la-questione-giuridica-della-riproduzione-dei-beni-bibliografici-e-archivistici>

Autore: Tomicelli Amedeo

La questione giuridica della riproduzione dei beni bibliografici e archivistici

La questione giuridica della riproduzione dei beni bibliografici e archivistici

Autore: Amedeo Tumicelli

All'interno del neo-introdotta comma 3-bis dell'articolo 108 del Codice dei Beni Culturali, c'è un inciso che attira l'attenzione del lettore: nell'individuare i casi di libere utilizzazioni nella riproduzione di beni culturali, si indica che, seguendo certe modalità di riproduzione e certi fini encomiabili, sono da ritenersi libere le riproduzioni di beni culturali *diversi dai beni bibliografici ed archivistici*. Ohibò, che mai avranno fatto questi beni bibliografici ed archivistici per meritarsi un trattamento differenziato?

È necessaria una breve premessa. Originariamente, una simile differenziazione tra categorie di beni culturali non era prevista nella formula adottata dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Prendendo atto dell'inattualità di un impianto normativo volto a frenare la diffusione della cultura in un'epoca come la nostra, caratterizzata dalla sete di conoscenza e dal flusso di informazioni, il Governo intendeva consentire una maggiore libertà di riproduzione dei beni culturali, purché ciò non comportasse ingerenze con le potenziali ragioni di tutela sul bene stesso. Sembrava che questo limite fosse sufficiente per garantire la salvaguardia dei beni culturali ed invece, con l'emendamento 12.102, proposto nella seduta del 9 luglio 2014, le cose sono cambiate. I deputati della maggioranza stessa hanno infatti proposto il poi approvato emendamento recante la seguente innovazione rispetto alla formulazione dell'articolo 12 del decreto-legge: "Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 1), dopo le parole: *beni culturali*, aggiungere le seguenti: *diversi dai beni bibliografici e archivistici*". L'inspiegabilità del repentino mutamento della situazione deciso dai parlamentari ha comportato pure un certo imbarazzo allorché il Consiglio Superiore dei Beni Culturali, non informato della modifica, in data 15 luglio ha emanato una circolare in cui esplicava chiaramente che la norma introdotta era da applicarsi a tutti i beni culturali, compresi beni archivistici e bibliografici, considerato che la tutela dei beni era comunque garantita dalle precise modalità secondo cui poteva avvenire la riproduzione.

Quel che è fatto è fatto, almeno fino a quando non si interverrà nuovamente a ritoccare la disciplina normativa. Nel frattempo, occorre comprendere in cosa consiste il diverso trattamento riservato ai beni archivistici e bibliografici.

Si è appena detto che ai beni archivistici e bibliografici non si applica la disciplina sulla libertà di riproduzione dei beni culturali prevista dal numero 1) dell'articolo 108 comma 3-bis del Codice dei Beni Culturali, in cui si considerano libere le attività di riproduzione di beni culturali attuate senza contatto fisico con il bene, né con l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né con l'uso di stativi o treppiedi all'interno dei luoghi di cultura, purché tali attività, senza scopo di lucro, siano svolte per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa o promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Ai beni culturali bibliografici ed archivistici è però ancora applicabile la disciplina dell'articolo 108 comma 3, per cui, pur con il dovuto rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione concedente, nessun canone è previsto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, oltre che da soggetti pubblici o privati per scopo di valorizzazione senza lucro. C'è una reale discrepanza tra il comma 3 e il comma 3-bis dell'articolo 108?

Tenendo presente che l'articolo in questione è rubricato "canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione", con un focus incentrato sull'aspetto economico dell'uso del bene culturale, la libertà di riproduzione di cui si va parlando nel comma 3-bis è costituita dall'esenzione per l'utente nel versare un pagamento. Resta comunque necessario un previo consenso alla riproduzione o all'uso da parte dell'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 107 del Codice: infatti, anche se il testo del disegno di legge poi riversatosi nella disposizione codicistica conteneva, nella sua presentazione, la convinzione che con la formulazione dell'articolo 3-bis si potesse arrivare all'esonero dall'obbligo di autorizzazione, ciò non è supportato dall'interpretazione che si

può dare a simile disposizione. L'interpretazione teleologica della norma, rispettosa delle intenzioni del legislatore, non può prescindere dalla formulazione letterale e dalla collocazione in una struttura organica: a livello sistemico, il fatto che la libertà di riproduzione sia inserita in un articolo incentrato sui pagamenti all'uso determina che tale libertà sia da riferirsi unicamente all'aspetto economico e non al controllo che l'Amministrazione esercita sulla divulgazione del bene culturale. Del resto, già prima di questa soluzione normativa, nella letteratura giuridica si era soliti parlare di forme di libere utilizzazioni nella riproduzione di beni culturali con riferimento unicamente all'aspetto economico, non svincolato dal consenso dell'autorità competente. Per arrivare allo sganciamento da un consenso amministrativo, occorrerebbe invece andare a toccare il disposto dell'articolo 107 del Codice.

Sia il comma 3 sia il comma 3-bis richiedono un previo consenso amministrativo; entrambi prevedono pure l'esenzione dal pagamento di un corrispettivo di riproduzione per certe tipologie di uso, tra cui alcune (come i motivi/finalità di studio) presenti in entrambi i commi. Per evitare di reputare le due disposizioni come meramente ripropositive l'una dell'altra ed identiche nei contenuti, anche se in presenza di elenchi parzialmente differenti, occorre soffermarsi sul particolare dell'ultima proposizione del comma 3. Solo per questo comma, infatti, viene specificato che il richiedente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione precedente. La differenza consiste quindi in questo: nel comma 3-bis, a differenza che nel precedente, non si deve un rimborso per le spese dell'Amministrazione. Tale differenza, peraltro, appare consequenziale a quanto avrebbe voluto fungere da presupposto alle due fattispecie, idealmente regolandosi la prima sulle riproduzioni attuate dall'Amministrazione su richiesta dei privati, la seconda sulle riproduzioni attuate dai privati con consenso dell'Amministrazione. Tirando le fila del discorso: per le riproduzioni di beni bibliografici ed archivistici si prevede sempre un rimborso all'Amministrazione per le spese sostenute, in quanto pare dato come presupposto che tali beni non possano essere riprodotti autonomamente dagli utenti.

Naturalmente, si può disquisire e rimanere perplessi su una simile scelta attuata dal nostro legislatore, se sia più o meno sensato ritenere che uno studioso non possa fare autonomamente una fotografia digitale delle pagine del libro su cui intende svolgere le sue ricerche. Si potrebbe richiamare il principio costituzionale dell'articolo 9, secondo cui la promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica costituisce missione della Repubblica: la tutela del patrimonio storico e artistico, pure prevista da questo articolo, va temperata con una visione ampia e dinamica di fruizione della conoscenza in modo che sia a portata del più ampio pubblico possibile, per evitare che i beni culturali diventino idoli intangibili ed inservibili, senza alcuna funzione. Si può altresì richiamare l'articolo 3 della nostra Costituzione, perché un cultore di beni bibliografici ed archivistici si ritrova adesso a scontare – probabilmente in modo ingiusto – una posizione peggiore rispetto a studiosi di altre branche della cultura.

In questa sede ci si limita a dire che, attualmente, è questo lo stato dell'arte.